



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 31/05/2013

N. 96

OGGETTO :

"Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada alle finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. per l'anno 2013".

L'anno **duemilatredici**, addì **trentuno**, del mese di **maggio**, alle ore **8** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	X	
ROMANO Paolo	Assessore		X
SICILIANO Concetta	Assessore		X
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	X	
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
Totale		4	2

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alberto Cane la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:

“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada alle finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. per l'anno 2013”.

Il Sindaco visto:

l'art. 208 del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010, il quale stabilisce:

- **al comma 4:** Che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti ai comuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12%, a:

- ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12% del totale a:

- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale connesse a:

- al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

- **al comma 5:** che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote destinate alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

- **al comma 5 bis** che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c) del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può anche essere destinato a:

- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
- finanziamento

4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».

Visto, altresì, l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater (Commi aggiunti dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120), del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

- **al comma 12-bis.** "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti".

- **al comma 12-ter.** "Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno".

- **al comma 12-quater.** "Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze".

Vista la Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 3:

"Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2".

Rilevato che le novità legislative riguardano, *in primis*, l'introduzione analitica delle finalità perseguibili con i proventi in questione, nonché la quota imprescindibile pari al 50% dei proventi spettanti agli enti locali da destinare alle finalità delle lettere a), b), c) del comma 4 determinando nell'ambito delle stesse un limite minimo di un quarto (del 50%) per ciascuna;

Considerato che alla luce delle citate modifiche legislative viene ribadito per gli enti locali di approvare annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale la destinazione dei proventi alle finalità dell'art. 208 c.d.s, lasciando la facoltà all'Ente di **destinare il restante 50% anche per intero**, alle medesime finalità imponendo l'obbligo di rendiconto al termine dell'esercizio finanziario per permettere al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) di svolgere i prescritti riscontri;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 10/10/2000 che legittima altresì l'utilizzo di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, relative al codice della strada, per fini previdenziali a favore degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, chiarendo definitivamente controverse interpretazioni sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 208 c.d.s;

Atteso che in assenza di pronunce giurisprudenziali e/o eventuali circolari interpretative nel merito delle novità legislative introdotte dalla legge 120/2010, relativamente alle finalità previste dall'art. 208 c.d.s, nel rispetto dei principi del buon andamento e della sana gestione delle risorse, si ritiene opportuno seguire le linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni, deliberate dalla Corte dei Conti "sezione regionale di controllo per la Toscana" deliberazione 104/2010/Reg. del 15/09/2010 e dalla Corte dei Conti "sezione regionale di controllo per la Lombardia" deliberazione 961/2010/PAR del 20/10/2010;

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

Ritenuto, pertanto, che occorre fin d'ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2012, e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal comma 4° dell'art. 208 del Codice della Strada per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Ritenuto inoltre di dovere stimare in via preliminare e prudenziale la somma di **€ 70.000,00** quale provento derivante da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, da accertare nell'anno 2013;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti sul presente atto i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

DELIBERA

1. Di determinare e destinare per l'anno 2013, la quota pari al 50 % dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della Strada, accertate dal personale del comando Polizia Municipale di Santena, abilitato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale, in conformità a quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 208 del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, del totale di **€ 70.000,00**, secondo le finalità percentuali come da tabella sotto riportata:

PREVISIONE DI SPESA		
	FINALITÀ	SOMMA PREVISTA
1	Turnazione lavoro straordinario e Progetti espressamente finalizzati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Potenziamento nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno:	€. 14.000,00
2	Interventi di sostituzione, di ammodernamento di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente.	€.20.000,00
3	Interventi di manutenzione e sistemazione del manto stradale, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti. Acquisto mezzi tecnici d'uso corrente per il miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale.	€.24.000,00
4	Servizi informatici e fornitura mezzi tecnici. Aggiornamento professionale	€.12.000,00
5	TOTALE	€.70.000,00

2. disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
3. Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto è il Comandante della Polizia Municipale – Comm. Gianfranco ALUTTO.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 18/8/2000, n. 267.

PROPONENTE:

**IL SINDACO
f.to Ugo BALDI**

REDATTORE:

**COMANDANTE POLIZIA
MUNICIPALE
f.to ALUTTO GIANFRANCO**

Visto:

**II SEGRETARIO GENERALE
f.to Alberto Cane**

=====

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000 e s.m.i., sulla proposta che precede vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE** -----

Il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali _f.to *Guillermo Lo Presti*

Il Dirigente dei Servizi Tecnici e del Territorio ___f.to *Falabella*

b) alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

f.to *Zaccagnino*

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Richiamate le norme di legge in materia;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, per consentire la predisposizione degli atti conseguenti.

IL SINDACO:

f.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE ANZIANO:

f.to Roberto Ghio

IL SEGRETARIO GENERALE:

f.to Alberto Cane

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritta certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 3/06/2013 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. AFFARI
GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI**

F.to Maria Tia Siciliano